

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 24283/2026  
Roma, lì, 01/07/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LUCA PISTORELLI     | - Presidente - | Sent. n. sez. 898/2026 |
| ANDREINA OCCHIPINTI |                | UP - 27/05/2026        |
| MICHELE ROMANO      |                | R.G.N. 10122/2026      |
| RICCARDO NERUCCI    | - Relatore -   |                        |
| FRANCESCO AGNINO    |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: [REDACTED]

avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Roma;  
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;  
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che  
ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;  
sentito il difensore di parte civile, Avvocato [REDACTED], che si è associata  
alle richieste del Procuratore Generale e ha depositato conclusioni e nota spese;  
sentito il difensore dell'imputato, Avv. [REDACTED], che ha insistito per  
l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale ri-  
forma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta a [REDACTED]  
[REDACTED] per i reati di atti persecutori e tentata sottrazione di minore.

2. L'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso  
contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art.  
173 disp. att. cod. proc. pen.

Firmato Da: RICCARDO NERUCCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3adc343b62eff050 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d  
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'omessa riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie. Osserva al riguardo la ricorrente che la Corte d'appello non ha spiegato per quali ragioni sia configurabile l'evento materiale del grave e perdurante stato d'ansia quando si tratta di soli quattro episodi distribuiti in un arco di tempo di quasi due anni e non connotati da violenza né minaccia; quanto al cambio di scuola cui le persone offese sarebbero state costrette, occorre specificare che questo si riferisce ai primi episodi e non anche a quelli successivi rispetto ai quali non vi è dunque alcuna correlazione causale. La prova degli eventi postulati dalla norma incriminatrice è pertanto carente, con la conseguenza che avrebbe dovuto procedersi alla riqualificazione dei fatti nei termini dell'art. 660 cod. pen. Non vi è inoltre alcuna effettiva spiegazione, da parte della sentenza impugnata, in ordine alla volontà dell'imputata di causare uno degli eventi tipici postulati dall'art. 612 *bis* cod. pen.

2.2 Con il secondo motivo si deducono contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle testimonianze delle persone offese. Tali dichiarazioni, che costituiscono il fulcro della tesi d'accusa, contengono infatti varie incongruenze già evidenziate dalla difesa e comunque provengono da soggetti portatori di un interesse personale in quanto costituiti parte civile; la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare dunque con particolare rigore in merito alla credibilità dei testimoni, ma questo non è avvenuto.

2.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omessa affermazione, per il reato di tentata sottrazione di minori, della mancanza sia del requisito dell'idoneità degli atti sia dell'elemento psicologico. Nel caso di specie, infatti, si deve evidenziare che la ricorrente si è limitata a rivolgere un saluto ai minori e a manifestare il desiderio che questi tornassero con lei, senza che sia emersa una predisposizione di mezzi finalizzati a mettere in pratica tale proposito e senza, dunque, che le modalità della condotta rivelassero con certezza la volontà di compiere il reato contestato. Mancano dunque sia il requisito dell'idoneità degli atti sia quello della loro direzione univoca a compiere una sottrazione di minori, anche tenuto conto della completa assenza di comportamenti minatori o violenti.

2.4 Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione: la Corte d'appello si è limitata a valorizzare la gravità dei fatti e i precedenti senza tenere in considerazione la non più recente collocazione temporale di questi ultimi, la situazione di vulnerabilità della ricorrente (privata dell'esercizio della potestà genitoriale), lo scarso numero di episodi molesti e la mancanza di aggressioni fisiche.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d'appello fa puntuale riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio effettuata in sede civile, al grave disagio indotto dalla necessità di cambiare scuola, alla reiterazione e platealità delle condotte e alle modalità violente di alcune di esse (condotte che la sentenza impugnata individua a sua volta, in modo specifico, negli stratonamenti, negli abbracci prolungati nonostante l'opposizione dei bambini, nell'insistenza dell'imputata nel dir loro che intendeva portarli via). Quanto in particolare all'elemento soggettivo del reato, la sentenza impugnata sottolinea inoltre che si tratta di condotte preordinate e rivelatrici di una particolare intensità del dolo, se solo si considera che l'imputata è riuscita a rintracciare i bambini pur dopo che questi erano stati iscritti in un nuovo istituto scolastico (circostanza, questa, che la Corte d'appello valorizza anche per spiegare che il non breve lasso di tempo intercorso fra i fatti del 2022 e quelli del 2023 non può essere invocato per indebolire o escludere la prova del dolo: p. 4 sentenza impugnata); inoltre, la sentenza impugnata spiega che, sempre in ragione delle specifiche modalità delle condotte (ossia la ricerca del contatto fisico, la petulanza e, appunto, la manifestazione espressa della volontà di portare i figli con sé), si deve ritenere che la [REDACTED] si fosse raffigurata l'idoneità dei propri comportamenti ad incidere negativamente sulla psiche delle persone offese. Si noti che nell'atto di appello, con riferimento all'elemento psicologico, la ricorrente si era limitata a sostenere che unico suo intento era riabbracciare i figli; ma le sentenze di merito motivano entrambe sulle concrete caratteristiche delle condotte precisando che erano rivelatrici della volontà di interferire con la vita privata tanto dei figli quanto dei loro genitori adottivi.

Detto questo, si osserva che la varietà e la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte d'appello inducono a propendere per un giudizio di complessiva logicità e congruità della motivazione in ordine alla prova dello stato d'ansia della persona offesa, dell'incidenza delle condotte sulle abitudini quotidiane di vita della medesima e dei suoi familiari e, prima ancora, della volontà stessa di produrre tali eventi materiali; tale motivazione, inoltre, sul punto appare corroborata da un ulteriore riferimento citato in sentenza e non preso in esame nel ricorso, ossia il fatto che nel gennaio 2024 la [REDACTED] risulti essersi presentata per l'ennesima volta presso la scuola frequentata dai bambini (episodio, questo, estraneo al perimetro dell'imputazione ma che, in considerazione della sua omogeneità rispetto a quelli contestati, risulta logicamente valorizzato dalla sentenza impugnata nel quadro dell'esame sia del dolo sia della sussistenza degli eventi del reato).



1.2 Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il ricorso non contiene nessuna specifica censura in ordine alla valutazione delle testimonianze delle persone offese, in quanto si limita a parlare di non meglio definite incongruenze senza descriverle neanche sommariamente e senza indicare gli atti del processo in cui esse sarebbero rintracciabili.

1.3 Quanto al terzo motivo, il ricorso trascura che la sentenza impugnata ha evidenziato puntualmente sia la connotazione violenta e invasiva di almeno due episodi su quattro sia che tale circostanza, accompagnata alla reiterata manifestazione della volontà di prelevare i bambini, è idonea a dimostrare la direzione inequivoca verso una condotta di sottrazione di minori. Si tratta di motivazione coerente e logica, con la quale, anche in questo caso, il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente.

1.4 In ordine al quarto motivo, si rileva che la sentenza impugnata valorizza la preordinazione e reiterazione dei fatti, la natura violenta di talune condotte, il precedente specifico per maltrattamenti in danno dei figli e l'assenza, in concreto, di elementi valutabili a suo favore (v., sul punto, anche la sentenza di primo grado, che dal canto suo menziona a pagina 6 gli ulteriori precedenti dell'imputata per furto e resistenza a pubblico ufficiale). Si tratta quindi di motivazione che, a maggior ragione se coordinata con quella della sentenza di primo grado, dà conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche in termini congrui, logici e quindi insindacabili in questa sede.

Quanto all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale, basti rilevare che alla ████████ è stata applicata la recidiva reiterata e specifica e che l'entità complessiva della pena, sommata a quelle precedentemente inflitte, eccede i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Osservazioni non dissimili valgono per quanto concerne la non menzione della condanna: secondo l'art. 175 cod. pen., infatti, il beneficio può essere riconosciuto solo con la prima condanna e la possibilità di concederlo una seconda volta è comunque subordinata a due condizioni che, palesemente, non ricorrono nel caso concreto, ossia l'entità non superiore ai due anni della pena complessiva e il fatto che la seconda condanna concerna reati anteriormente commessi (Corte Cost., n. 155 del 7/6/1984).

2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

3. Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile. Quest'ultima ha diritto alla liquidazione delle spese processuali purché abbia esplicitato, anche solo con memorie



scritte, un'attività diretta a tutelare i propri interessi fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, RV 283886-01). Nel caso concreto tale condizione non ricorre, essendosi la difesa di parte civile limitata a sollecitare con conclusioni scritte la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso senza offrire argomenti a sostegno della propria richiesta.

4. Tenuto conto della natura del reato, deve essere infine disposto, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'oscuramento delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati (art. 52, 2° comma, d.lgs. 196/2003).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm. Così è deciso, 27/05/2026

Il Consigliere estensore  
RICCARDO NERUCCI

Il Presidente  
LUCA PISTORELLI

